

28 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## **Le mascherine prima e durante l'emergenza Covid-19: cosa bisogna sapere**

*Autore: Barbara Garbelli*

Le maschere FFP (Filtering Face Piece) e le cosiddette "mascherine di tipo chirurgico" (maschera facciale ad uso medico) sono dispositivi nati per scopi diversi, certificati da norme differenti, ma che hanno numerosi aspetti di sovrapposibilità pratica all'interno del contesto dell'emergenza pandemica da Covid-19.

Normalmente si parla di maschere filtranti, in contesto professionale, come Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori per proteggersi da polveri fumi o aerosol potenzialmente irritanti, tossici o nocivi. Le mascherine facciali ad uso medico sono invece dispositivi pertinenti al contesto sanitario pensati, per lo scopo di limitare la trasmissione di contaminazione biologica da chi li indossa verso i pazienti.

In base alla capacità filtrante crescente del dispositivo, la norma UNI EN 149:2009 distingue le mascherine in FFP1 (utilizzate comunemente nell'edilizia e nel settore alimentare e in tutte quelle situazioni ove non si prevedono polveri e aerosol tossici o fibrogeni), FFP2 (adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche come l'industria metallurgica o mineraria) ed FFP3 (che rappresentano il massimo grado di protezione dall'inquinamento disponibile e possono essere in grado di fermare particelle tossiche, cancerogene e radioattive).

Le maschere facciali ad uso medico sono invece dispositivi medicali destinati a limitare la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti durante le procedure chirurgiche ed altre attività con requisiti simili.

La norma europea UNI EN 14683:2019 classifica le mascherine di tipo medico come di Tipo I o di Tipo II in base alla differente efficienza filtrante verso i batteri, esiste inoltre il Tipo IIR con una parziale efficienza verso i fluidi per proteggere l'operatore da eventuali spruzzi di liquidi potenzialmente infetti. Comunque è importante sottolineare che, a prescindere dal grado di protezione offerto, in base alla normativa di certificazione, le mascherine di tipo chirurgico non sono da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale.

Ovviamente le maschere facciali, di qualsiasi tipo, pur essendo adeguate come filtro contro i batteri, non sono efficaci direttamente contro le particelle virali, viste le dimensioni particolarmente microscopiche di queste ultime, ma possono essere dispositivi molto utili (proporzionalmente alla rispettiva efficienza di filtraggio) per fermare le goccioline d'acqua e il particolato aggregati a cui i virus si spostano nell'atmosfera verso le nostre mucose respiratorie.

In ambito "ordinario", in base alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è il Datore di Lavoro che, sulla base di un'attenta analisi dello specifico rischio aziendale, compiuta con la collaborazione del Medico Competente e dell'RSPP aziendale, decide, con propria responsabilità, quale è il DPI più appropriato per le caratteristiche del rischio da gestire e lo fornisce fisicamente al lavoratore insieme alle istruzioni ed alle disposizioni necessarie per l'utilizzo corretto.

In pieno stato di Emergenza Covid-19, questa “ordinaria” prassi circa la scelta e l’uso dei DPI viene completamente stravolta dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020. All’articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività), in buona sostanza, il Legislatore eleva allo stato di DPI “per legge”, la mascherina chirurgica (termine improprio con cui si indicano le maschere facciali ad uso medico), che deve utilizzarsi ogni qualvolta non si possano, per questioni organizzative, mantenere distanze interpersonali superiori al metro, e addirittura, visto lo stato di emergenza, permette l’utilizzo di “mascherine filtranti” prodotte in deroga alle consuete norme di certificazione di prodotto, seppur sotto la responsabilità del produttore.

Questo provvedimento implicitamente avvia almeno due perplessità importanti. Innanzi tutto si considera, per legge, come Dispositivo di Protezione Individuale a tutti gli effetti uno strumento, la mascherina chirurgica, che non è propriamente un DPI. E’ interessante notare come questo provvedimento, scritto invero in un momento di profonda crisi e di oggettiva difficoltà di reperimento di qualsiasi tipo di “mascherina”, introduca di fatto una sorta di “cambio di soggetto” nella filosofia d’uso dei dispositivi di protezione individuale: se normalmente eravamo abituati a considerare il DPI come una protezione per chi lo indossa, ai tempi del Covid-19, la mascherina di tipo chirurgico serve principalmente a proteggere il prossimo, è una sorta di “cortesia”, che se applicata reciprocamente con accortezza da tutti i lavoratori, permette indiscutibilmente un certo grado protezione collettiva.

Altra perplessità, almeno per chi conosce la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riguarda le eventuali responsabilità del Datore di Lavoro, che -ricordiamolo- ha in capo alle proprie scelte la responsabilità civile e penale per la salute e sicurezza dei propri lavoratori. Con questa norma egli viene in qualche modo “scavalcato” dallo Stato che di fatto decide, al suo posto, che il lavoratore debba utilizzare un dispositivo non propriamente conforme allo scopo: in questa situazione quali potrebbero essere i risvolti legali a seguito, ad esempio, di un’accertata infezione da Covid-19 con esito nefasto, avvenuta sul posto di lavoro?

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)